

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1697

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUSSETI, MEZZAPESA e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1989

Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio

ONOREVOLI SENATORI. – Il 2 agosto 1979, con altri colleghi senatori (De Giuseppe, Bausi, Amadeo, D'Amelio, Rosi e Scardaccione) il primo firmatario dell'odierno disegno di legge presentava il disegno di legge n. 211 (Atto Senato - VIII legislatura) concernente il medesimo oggetto della attuale proposta. Riteniamo innanzitutto opportuno riproporre integralmente il testo della relazione di accompagnamento di quel disegno di legge, che è il seguente:

«Onorevoli Senatori, secondo studi recenti dell'Istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università di Bari, il nostro Paese, col suo patrimonio olivicolo ricco di ben 185 milioni di piante, occupa il secondo posto nella scala dei valori mondiali in olivicoltura.

Con precipuo riferimento ai dati statistici definitivi dell'anno 1977, l'olivicoltura nel nostro Paese, come coltivazione principale, occupa una superficie di circa 1.036.949 ettari, con una produzione di 28.284.000 quintali di olive e, come coltivazione secondaria, occupa una superficie di circa 1.098.455 ettari, con una produzione di 7.971.000 quintali di olive. In totale, la quantità di olive destinate alla oleificazione in Italia ammonta annualmente, secondo la media rilevata nel decennio 1968-1977, a non meno di 23.960.000 quintali (nel 1977: quintali 33.946.000), con un esito finale di olio prodotto annualmente, secondo la citata media decennale, di 4.830.100 quintali di olio (nel 1977: quintali 6.920.000). Va a questo punto annotato un interessante feno-

meno registrato nell'ambito dell'olivicoltura italiana e strettamente connesso alla politica agricola comunitaria: a partire dal 1966, allorchè venne avviata la organizzazione comunitaria del mercato dei grassi, con il regolamento 136, la nostra olivicoltura si è costantemente evoluta qualitativamente, incrementando il suo compendio di colture specializzate, con contestuale impoverimento delle colture promiscue. È bastato, quindi, alla buona volontà degli operatori olivicoli, constatare l'avvio di una concreta politica di maggiore attenzione nei confronti loro e del loro duro lavoro per indurli a razionalizzare ulteriormente le loro capacità imprenditoriali a favore di una più proficua produttività degli impianti. L'ultimo regolamento comunitario, peraltro, confermando l'impegno della CEE a privilegiare le colture regionali di *élite* nella erogazione delle provvidenze predisposte e predisponibili nel quadro del più ampio e razionale riequilibrio della produttività agricola, ha previsto l'assegnazione di notevoli aiuti alla produzione olivicola, onde facilitarne un più largo consumo a seguito di una più vasta sua reclamizzazione sul mercato. A tale proposito va rammentato che ampie possibilità sono offerte dal mercato ad un più intenso consumo di olio di oliva, laddove si consideri che la produzione comunitaria degli oli "non di oliva" (colza, girasole, soia, cotone, lino, mais, vinaccioli) è passata, nell'ultimo decennio da quintali 4.860.000 a quintali 13.890.000 (+ 280 per cento); nonchè laddove si consideri che il grado di autoapprovvigionamento comunitario di grassi e di oli vegetali, allo stato attuale dei rilievi statistici, non supera il 24 per cento del fabbisogno. Di qui la fin troppo ovvia domanda: come mai tanta parte della produzione nazionale di olio di oliva, addirittura quasi tutta la parte migliore, viene ceduta all'intervento, ancorchè deficitaria rispetto al fabbisogno nazionale e tutelata dalla concorrenza estera in forza della disciplina dei prelievi? Le risposte non sono difficili da ricercare: esse cadono sotto gli occhi di tutti e sono rappresentate dalle miserevoli condizioni di mercato nelle quali operano i produttori di olio "vero" di oliva, a cagione delle mille occasioni di sofisticazione consentite praticamente dalla vigente disciplina della classifica-

zione degli oli, che certamente premia l'industriale e non il produttore; a cagione, altresì, della mancanza assoluta di una conveniente informazione pubblicitaria delle caratteristiche organolettiche e delle virtù dietetiche peculiari degli oli vergini di oliva sottratti alla manipolazione chimica; a cagione, infine, della avvertita mancanza di una più consistente e ampia piattaforma di iniziative legislative idonee a conferire certezza alla scelta del consumatore, molto più ricorrente di quanto si creda, di un prodotto veramente di pregio, giovevole alla salute e pagato in quanto tale. Il presente disegno di legge si propone, appunto, di conseguire indirettamente l'obiettivo di una accelerazione definitiva del processo di revisione, ormai indilazionabile, della disciplina vigente in tema di classificazione degli oli di oliva e di una più razionale loro pubblicizzazione; nonchè, più direttamente, di concretizzare l'esigenza avvertita dal consumatore di essere certo che quello che sceglie sia il vero e migliore prodotto della prima spremitura delle olive di una determinata zona insomma che sia vero olio vergine di oliva. In questo sforzo sono stati coinvolti tutti gli organismi più impegnati nella tutela della salute dei cittadini e nella ricerca di reali occasioni di incentivazione democratica della produttività agricola e cioè il comune, la regione e lo Stato; mentre si è prevista la creazione di snelli ulteriori organismi di attivazione dei controlli e di definizione delle procedure, quali il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e i consorzi volontari per esercitare perifericamente la stessa tutela. Un'ampia e particolare attenzione viene riservata ai due strumenti più preziosi attraverso i quali si conferisce contenuto completo alla istituenda DOC degli oli vergini e si realizza in pieno l'esigenza di certezza della scelta del consumatore: i disciplinari di produzione e l'albo pubblico delle zone di produzione. Concludendo i lavori del 1° Convegno nazionale "per una maggiore valorizzazione degli oli vergini di oliva di pregio", celebratosi il 9 e il 10 gennaio 1979 in Corato e in Andria (Bari), il Ministro dell'agricoltura Marcora affermava che "tutto il sistema economico nazionale ha bisogno di diventare veramente produttivo e per il conseguimento di

tanto occorre l'intenso impegno dell'agricoltore e del Governo". Ebbene, l'olivicoltore ha già fatto molto della sua parte, e lo ha fatto da tempo, avviando un serio processo di miglioramento qualitativo delle colture e delle tecniche colturali, specie in termini di cospicuo pur se ancora non sufficiente ricorso alla meccanizzazione; ora il Parlamento e il Governo potrebbero finalmente fare la loro parte anche a maggior tutela e valorizzazione degli oli di oliva di pregio, disciplinandone la produzione e la commercializzazione, almeno per garantirne le origini e le virtù, così come già avviene per altri prodotti agricoli pregiati. A tale proposito va annotato che il disegno di legge è stato strutturato sulla disciplina vigente per la DOC dei vini, proprio a sottolineare il suo valore di pura e semplice occasione di un avvio concreto del discorso ormai ineludibile sul delicato problema della ricerca degli strumenti più idonei per la maggiore valorizzazione e tutela degli oli di oliva di pregio di zone determinate».

Sin qui il testo della relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato dieci anni fa.

Ora bisogna riguardare i dati statistici concernenti il settore, quali emergono dalla relazione al Piano nazionale oleico presentato nel novembre 1988 dal Ministro dell'agricoltura. Risulta così che, nel quadro dell'agricoltura italiana, il settore olivicolo mantiene un suo peso costante che, nella media dell'ultimo triennio, è risultato pari al 4,5 per cento della produzione lorda vendibile dell'agricoltura. La

superficie investita ad olivo interessa globalmente 2 milioni di ettari circa, di cui la metà a coltura specializzata e l'altra metà a coltura promiscua. La struttura produttiva è molto frazionata: le aziende olivicole sono 1.094.000, con una superficie media di poco più di un ettaro; circa il 65 per cento delle aziende produce meno di 3 quintali di olio all'anno e solo il 10 per cento delle aziende supera i 10 quintali annui. Gli addetti alla olivicoltura sono stimati in circa un milione. La molitura avviene nei frantoi che ammontano a circa 10 mila, di cui solo 500 cooperativi. La lavorazione delle sanse e degli oli lampanti viene realizzata da circa 90 sansifici. La vendita al dettaglio avviene attraverso 270.000 posti di vendita e assorbe circa il 30 per cento del prodotto. Gli scambi con l'estero presentano un costante saldo negativo sia in termini di valore che di quantità. Il tasso di autoapprovvigionamento nell'ultimo quinquennio è stato dell'82 per cento; l'entità delle importazioni oscilla fra i 500.000 e i 2 milioni di quintali annui.

Dovrebbe, dunque, essere più agevole procedere ora all'approvazione di una legge-quadro in materia di riconoscimento della DOC per gli oli vergini di oliva di pregio, nella prospettiva del previsto riassetto del settore, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione della qualità. Ed è questo l'auspicio che i proponenti formulano, nell'interesse dell'agricoltura di pregio, salvacondotto imprescindibile per una non perdente competitività a livello comunitario.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****Art. 1.**

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non dai nomi di olivi o altre indicazioni - usati per designare gli oli vergini di oliva che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dagli oliveti e dalle condizioni naturali di ambiente.

2. La zona di produzione di cui al comma 1 può comprendere, oltre al territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni naturali e si producano oli immessi sul mercato con la medesima denominazione, purchè abbiano analoghe caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e organolettiche, e siano prodotti con olive provenienti dagli oliveti tradizionali della zona, oleificate con i metodi di uso generalizzato nella zona stessa.

Art. 2.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati, contemporaneamente alla approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato nazionale previsto dall'articolo 15.

3. Il decreto suddetto stabilirà la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

4. Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, saranno stabilite:

- a) la denominazione d'origine dell'olio;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle olive;
- c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione, entità massima di correzione con olio di altre zone di produzione, eventualmente necessaria);
- d) resa massima di olive e di olio;
- e) caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dell'olio, nonché l'acidità libera massima consentita.

2. Il disciplinare di produzione potrà inoltre prescrivere:

- a) disposizioni circa la capacità, i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita dell'olio al dettaglio nonché norme atte a garantire le indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;
- b) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione d'origine oltre a quelle stabilite dall'articolo 13, lettera a) della presente legge;
- c) la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, stabilendone le modalità.

3. Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 4.

1. La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata viene

presentata dagli interessati all'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste competente per territorio, che la istruisce - previa pubblicazione sul foglio annunci legali della provincia - e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste munita del parere del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi del settore, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

2. Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno essere documentate le ragioni che abbiano indotto a proporre l'inserimento, nella zona di produzione, di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) indicazioni della zona di produzione, a mezzo di una cartina geografica di scala 1:25.000, entro la quale avviene la produzione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa la ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazioni della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione;

d) indicazione delle varietà da cui si ricavano le olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazioni delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda con la relativa documentazione è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il prescritto parere, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento.

Art. 5.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 2, le denominazioni d'origine controllata non potranno essere usate se non in conformità di quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Nel silenzio di essi, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni.

4. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini della presente legge, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, frantoi, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in larghezza che in altezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

Art. 6.

1. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine controllata costituisce dichiarazione di conformità dell'olio alla denominazione usata.

Art. 7.

1. Nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata i terreni olivati destinati alla produzione degli oli suddetti devono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione all'albo avviene, per il trami-

te del comune, su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il territorio olivato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli ulivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata per ogni olio la cui denominazione di origine controllata sia stata approvata entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti.

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno olivato iscritto, nonchè tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonchè i consorzi di cui all'articolo 18, che abbiano notizia della esistenza di variazione o modificazione non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare nell'albo degli oliveti.

Art. 8.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto nell'albo, che intende vendere il prodotto con la rispettiva denominazione di origine controllata, è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del comune, entro dieci giorni dalla fine della raccolta delle olive, la quantità di olive prodotte e il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, indicando l'oliveto da cui proviene il prodotto.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionata per il quantitativo denunciato.

3. Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) quantità di olive e corrispondente denominazione di origine controllata;

- b) ubicazione dei terreni olivati da cui le olive provengono e luogo di destinazione;
- c) nominativo e indirizzo del conduttore, dell'acquirente e del destinatario;
- d) data di presentazione della denuncia.

Art. 9.

1. Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi le olive denunciate o l'olio ottenuto deve trasferire all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all'uopo riservato, la ricevuta della denuncia di produzione, o sue frazioni, da allegare a cura dell'acquirente nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dall'articolo 10.

Art. 10.

1. Gli industriali e i commercianti di olio con denominazione di origine controllata sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione e le relative fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, purchè non confezionino gli oli di cui al comma 1 in bottiglie o in altri recipienti; essi però devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio.

Art. 11.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno emanate le norme da osservarsi:

a) per la tenuta dell'albo dei terreni olivati di cui all'articolo 7 con le relative formalità per le denunce di iscrizione e di variazione;

- b) per la denuncia di prodotti ed il rilascio della ricevuta prevista dall'articolo 8;
- c) per la tenuta dei registri di cui all'articolo 10.

Art. 12.

1. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nell'articolo 13, gli olivicoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di oli devono indicare a caratteri chiari e indelebili, sui recipienti degli oli posti in commercio con denominazione d'origine controllata o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, il proprio nominativo, la ragione sociale e la sede, nonchè l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento qualora esso non coincida con quello della sede.

2. Da tali obblighi è esentato chi pone in commercio prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati.

Art. 13.

1. Sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono risultare a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «denominazione d'origine controllata»;

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente così espressa: «contenuto netto litri ...»;

d) la dicitura: «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori dalla zona di produzione.

2. L'imbottigliatore è responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nella etichettatura o apposte sui recipienti.

CAPO II.

Art. 14.

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione d'origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) due membri scelti tra sei designati dalla Accademia dell'olivo;

f) due esperti particolarmente competenti in materia di olivicoltura;

g) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti tra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

h) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

i) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri;

l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e cooperative agricole produttrici;

m) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali bracciantili;

n) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali oleari;

o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;

p) un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di oli;

q) un membro scelto fra una terna designata dall'Unione nazionale consumatori.

4. Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

1. Il Comitato nazionale:

a) esprime il proprio parere ai sensi degli articoli 2 e 4, formulando e proponendo al Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata;

b) promuove di propria iniziativa - qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalle competenti Camere di commercio - i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata, sentito il parere del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

c) collabora con i competenti organi statali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi a oli con denominazione d'origine controllata;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) interviene in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine controllata nei modi previsti dalle leggi e può avvalersi a tal fine della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 18 della presente legge;

f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengono ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali per l'attuazione della presente legge.

2. Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 16.

1. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

2. Il Comitato nazionale può chiedere il parere delle Camere di commercio, territorialmente competenti, in merito alle proposte dei disciplinari di produzione degli oli a denominazione controllata.

Art. 17.

1. Le deliberazioni del Comitato devono essere trasmesse entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

CAPO III.

Art. 18.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del Comitato previsto dall'articolo 14, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica può affidare a consorzi volontari per la tutela dell'olio con denominazione di origine controllata l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni .

di cui alla presente legge, nonchè dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali.

2. La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun consorzio solo nei confronti degli appartenenti al consorzio stesso.

3. L'incarico della vigilanza può essere conferito solo a consorzi i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produttori della zona;

b) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l'ammissione nel consorzio degli olivicoltori singoli o associati, industriali o commercianti interessati;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza.

4. Ai funzionari dei consorzi volontari, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i consorzi medesimi sono costituiti.

5. Restano in ogni caso salvi i poteri spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Art. 19.

1. I consorzi cui è affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Qualsiasi modificazione dello statuto dei consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 20.

1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un olio a denominazione d'origine controllata, preventivamente pubblicata sul foglio annunci

legali della provincia a cura e spese del consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza;

d) parere scritto formulato dall'assessorato regionale all'agricoltura, territorialmente competente.

2. Tre copie della domanda e dei documenti sopra indicati devono essere inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e una copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi, ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 18, possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

2. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta, con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca dell'incarico. La revoca può essere altresì disposta quando il numero degli aderenti al consorzio si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 3 dell'articolo 18.

CAPO IV.

Art. 22.

1. Gli agenti, ivi compresi quelli dei consorzi di cui all'articolo 18, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si conservano oli di cui alla presente legge anche per verificare le denunce della produzione di cui all'articolo 8 e la regolarità dei registri prescritti dall'articolo 10 e per prelevare campioni.

2. Le verifiche non possono essere impedita da parte dei detentori, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantità di olio esistenti nei fusti e nelle cisterne.

3. Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui predetti recipienti deve essere segnata - in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza - la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascun recipiente.

Art. 23.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati.

2. Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei

campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura non si applica la reclusione e la multa è ridotta a un quarto.

Art. 25.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli con denominazione di origine controllata in confezioni originali; salvo che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Art. 26.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole tipo, gusto, uso, sistema e simili o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la reclusione fino a due mesi e con la multa fino a lire 200.000.

2. Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma 1 sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 27.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applicherà dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata.

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Art. 28.

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce, fino ad un massimo di lire 100.000.

Art. 29.

1. Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dal comma 1 dell'articolo 8, denunci un quantitativo di olive o di olio maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

Art. 30.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 10 è

punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 200.000.

Art. 31.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 32.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 22 della presente legge o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al comma 2 dello stesso articolo o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la multa da lire 20.000 a lire 300.000.

Art. 33.

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali fra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, oleificio o magazzino di deposito.

Art. 34.

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, è vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come disciplinato o regolamentato o controllato o garantito o delimitato e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 2.

2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.